



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

C.F. **83000810768** - Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI – AREA HANDICAP

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di **aiuto personale ai cittadini portatori di handicap e delle loro famiglie**.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

Valore dell'appalto è di presuntivi € **60.376,92** oltre Iva al 4% (**pari a complessivi € 62.792,00**) ed è finanziato con i fondi del Piano Sociale di Zona.

In considerazione dell'incertezza legata al subentro del nuovo ambito socio territoriale agli attuali ambiti di zona ed alla conseguente assegnazione dei fondi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di **recedere unilateralmente dal contratto** qualora le risorse stanziate dalla Regione Basilicata risultino essere insufficienti a garantire la prosecuzione del servizio.

L'importo di € **62.792,00** (comprensivo di IVA) corrisponde ad un numero complessivo di presumibili **3.031 (tremilatrentuno)** ore di servizio al costo orario di € **20,71** di cui € **3,45** per presumibili costi di gestione e coordinamento, calcolati in complessivi € **10.456,95 su cui va effettuata l'offerta a ribasso**.

Gli importi sono Iva inclusa e sono finanziati con il fondo sociale di zona per gli effetti del piano sociale di zona in area **HANDICAP**.

Art.2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli previsti nell'allegato II B del D.Lgs.163/2006 ed è pertanto soggetto all'applicazione parziale del Codice dei Contratti (art.20 del codice). E' fatta salva l'applicazione delle norme del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii., espressamente richiamate nella documentazione di gara.

L'appalto del servizio, così come definito all'art.1, verrà aggiudicato, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art.83 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 37 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii..

Verranno ritenute anomale le offerte che incorrano in quanto previsto dall'art.86 del D. Lgs n.163/2006: queste offerte verranno assoggettate a verifica.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei essa, nella parte progettuale, pena l'esclusione dalla gara, dovrà indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese. Nel caso di offerta presentata da consorzi, essa, nella parte progettuale, pena l'esclusione dalla gara, dovrà indicare se il servizio sarà svolto direttamente o se parti di esso (che dovranno essere esplicitamente indicate) saranno svolte tramite cooperative associate. L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Art.3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato nella descrizione e negli obiettivi:

- A. Il servizio è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei cittadini stessi. Il SAP interviene a favore di soggetti in condizione di handicap che siano in possesso di certificazione idonea ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- B. Il SAP si configura altresì come sostegno alla vita quotidiana dell'utente e come forma di liberazione di spazi e tempi per la famiglia.

A tal fine le prestazioni e attività individuate, diversificate in base all'età e alle esigenze dell'utente e della famiglia, sono le seguenti:

- Sostegno all'attività domestica
- Igiene personale
- Bagno e riordino bagno
- Aiuto nella preparazione di pasti a domicilio e riordino cucina
- Mobilizzazione, uso ausili e protesi
- Controllo e assunzione farmaci
- Colloquio/sostegno, colloquio familiari e vicini
- Preparazione ad uscite
- Riordino letto e stanza
- Lavaggio biancheria e stiratura
- Spesa e acquisti con maneggio denaro
- Verifica e cura della funzionalità dell'alloggio
- Ritiro sussidi, buoni, pagamento utenze con maneggio denaro e pratiche burocratiche
- Accompagnamento fuori casa (visite, spese, ritiro pensioni ecc.)
- Inserimento in attività sociale fuori casa
- Visite in ospedale (per persone sole)
- Colloquio medico curante
- Trasporto persone
- Ritiro ricette e acquisto farmaci
- Interventi di supporto e di integrazione con i servizi in strutture semiresidenziali temporanee e permanenti (per persone sole).
- Consegna presidi sanitari
- Sostegno scolastico ed educativo a domicilio, fuori dall'orario scolastico
- Ogni altro intervento compatibile con la filosofia e l'organizzazione del servizio

C. Risorse professionali

L'operatore centrale del servizio è l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari al quale sono equiparati gli operatori socio-assistenziali e l'educatore.

Il servizio può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di:

- a. cittadini in servizio civile, che ne facciano richiesta
- b. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria
- c. organizzazioni di volontariato

Il personale di cui alle lettere a), b), c) deve avere una formazione specifica.

Al personale di cui alla lettera b) si estende la disciplina dettata dall'art. 2 comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

D. Il piano personalizzato di intervento

Il Piano di intervento deve contenere:

- una relazione sintetica sulle condizioni generali del richiedente
- l'articolazione delle attività previste, indicando tempi, modalità, compiti degli operatori, in una visione di percorso in cui sia chiaro, quando possibile, il progressivo aumento dei livelli di autonomia.
- esiti attesi
- eventuali percorsi per il "dopo"

All'elaborazione del piano di intervento concorre il responsabile del servizio, se figura sociale professionale, della cooperativa sociale incaricata di attuare l'intervento, la famiglia, l'utente. L'intervento è sottoposto a verifica secondo le modalità e la tempificazione previste nel piano personalizzato.

E. Altre indicazioni

I concorrenti sono obbligati a prendere visione del regolamento R.H/SAP e a tenerne conto nell'elaborazione progettuale. Il regolamento è disponibile presso l'ufficio affari generali del Comune caporegia di MOLITERNO.

Art. 4 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di servizi e prestazioni descritti all'art. 3, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali previste dal piano sociale regionale e/o nei regolamenti comunali.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione la ditta dovrà inviare a questa amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni all'amministrazione. Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 100,00.

La ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Nel caso di eventuale eccessivo turnover degli operatori impiegati, determinato da cause di forza maggiore e non imputabili all' Impresa, fermo restando il rispetto della presenza delle professionalità previste nel progetto approvato, l' Amministrazione potrà attivare una verifica per valutare nel merito la situazione secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente capitolato.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Attesa la possibile ed eventuale carenza sul territorio di personale con qualifiche specifiche richieste dal piano sociale regionale, le cooperative, i loro raggruppamenti, o loro consorzi, possono impiegare, per le mansioni di semplice esecuzione, ed esclusivamente per quelle di ausiliario, addetto alle pulizie, assistente domiciliare senza titolo, anche personale dotato di esperienza specifica documentata da attestati di lavoro rilasciati da enti pubblici o privati comprovante l'effettivo svolgimento delle mansioni anche similari alle prestazioni richieste, per almeno 12 mesi.

In tal caso le cooperative dovranno presentare a questa amministrazione, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, un programma di formazione interna aziendale di non meno di 150 ore da svolgersi entro 6 mesi dall'avvio del servizio. Sarà cura dell'amministrazione verificare l'effettivo svolgimento del programma formativo.

L'impiego di personale non qualificato non dà diritto ad alcun punteggio di valutazione.

Art.5 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

Art.6 - RISPETTO D. LGS. 196/2003

L'impresa è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e deve indicare il nominativo del responsabile della privacy.

Art.7 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a € 500.000,00.

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art.8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE.

La ditta aggiudicataria ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti soci o non soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Quanto sopra espresso impone, tra l'altro, l'obbligo per la ditta appaltatrice di osservare anche le prescrizioni contenute nel testo della L.R. Basilicata 15 febbraio 2010 n.24 che all'art.1 prevede *“l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi....(omissis)”*.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale si applicherà la disciplina generale vigente in materia.

Art.9 CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa amministrazione dall'operatore dell'ufficio di servizio sociale comunale e dal coordinatore indicato dalla cooperativa.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà di codesta amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art. 10 - PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta l'amministrazione applicherà all'impresa una penale pari a € 250,00 al giorno in caso di mancato espletamento del servizio ed una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo d'appalto, in caso di non attuazione del progetto presentato, importo da definire in base alla gravità della violazione.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 11 - OFFERTA

Per poter valutare al meglio le capacità delle imprese partecipanti, l'offerta-progetto di gestione del servizio, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e sarà suddivisa in due parti.

La prima parte, tendente a valutare la qualità gestionale del servizio, dovrà comprendere:

- a) progetto di gestione del servizio indicante obiettivi, strategie e risultati da raggiungere, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti da impostare e realizzare tenuto conto delle esigenze del servizio individuate dal presente capitolato; l'organizzazione del lavoro, la provenienza territoriale degli operatori da impiegare;
- b) numero degli operatori da utilizzare e relative qualifiche, specificando la possibilità di utilizzare eventuali risorse complementari eccedenti rispetto a quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato;

- c) eventuali proposte relative alla verifica del servizio erogato e soddisfazione dell'utente, finalizzate ad un sempre maggiore ed incisivo coinvolgimento dell'utenza;
- d) programmi di formazione ed aggiornamento del personale, programmi atti ad affinare il coordinamento del lavoro degli operatori;
- e) dimostrazione della capacità di attivare metodologie di raccordo con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di utenti operanti nel territorio;
- f) quantificazione e qualificazione delle risorse proprie aggiuntive finalizzate a migliorare il servizio oggetto di appalto (sia risorse economiche e materiali, sia risorse immateriali)

La seconda parte, tendente a valutare la congruità dell'offerta, dovrà contenere:

- g) l'offerta economica «esplicitata» cioè: l'impresa partecipante dovrà presentare il rendiconto economico su cui ha basato la formulazione dell'offerta.

Art. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La partecipazione alla gara è aperta a cooperative sociali di **tipo A** iscritte negli appositi albi regionali operanti nel settore dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi. Su richiesta della commissione tecnica appositamente nominata dall'amministrazione, le imprese partecipanti saranno tenute a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione del servizio offerto.

La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione **100 punti** da attribuire con i criteri seguenti:

Efficacia progetto gestionale e affidabilità dell'impresa..... **punti 70**
 Offerta economica..... **punti 30**

- 1) progetto di gestione del servizio (lett. a) art. 11) **massimo 25 punti**

La commissione attribuirà un punteggio a:

- a. Impostazione metodologica, completezza e chiarezza espositiva
- b. Aderenza e coerenza riguardo ai documenti di programmazione e regolamentazione**

Ciascuno dei due elementi citati sarà valutato con riferimento alla griglia che segue ed il totale scaturirà dalla media dei valori a ciascun elemento riferiti:

NON SUFFICIENTE	punti da 0 a 5
SUFFICIENTE	punti da 6 a 12
BUONO	punti da 13 a 20
OTTIMO	punti da 21 a 25

- 2) personale utilizzato nell'appalto
lett. b) art. 11 **massimo 15 punti**

La commissione attribuirà un punteggio a:

- a. Unità per servizio
- b. Qualificazione e consistenza numerica dell'équipe di coordinamento**
- c. Capillarità nella distribuzione e dislocazione

Ciascuno dei tre elementi citati sarà valutato con riferimento alla griglia che segue ed il totale scaturirà dalla media dei valori a ciascun elemento riferiti:

NON SUFFICIENTE	punti da 0 a 2
SUFFICIENTE	punti da 3 a 6
BUONO	punti da 7 a 11
OTTIMO	punti da 12 a 15

- 3) verifica servizio erogato
lett. c) art. 11 **massimo 7 punti**

- 4) capacità formative
lett. d) art. 11 **massimo 8 punti**

- 5) coinvolgimento degli altri soggetti sociali e della rete informale
lett. e) art. 11 **massimo 8 punti**

La Commissione attribuirà il punteggio come segue:

- a. Collegamenti già esistenti max punti 5
- b. Capacità di creazione di collegamento max punti 3

6) risorse aggiuntive

lett. f) art. 11

massimo 7 punti

La commissione potrà dichiarare non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 45 punti su 70

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

Al prezzo più basso viene assegnato il punteggio massimo sopra indicato. Il punteggio per ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo viene determinato con la seguente formula:

Punteggio = (Pm * 30)/P

Dove: Pm = prezzo minimo tra le offerte

P = prezzo della singola offerta di cui si deve valutare il punteggio

I risultati vengono arrotondati al centesimo di punto.

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l'attribuzione del punteggio tecnico.

Art. 13 - PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutto il periodo di gestione del servizio.

Resta inteso che in caso di rinnovo contrattuale del settore il costo del personale sarà adeguato alle nuove tabelle del costo del lavoro, con conseguente riduzione delle ore di servizio erogate.

Questa Amministrazione liquiderà le fatture mensili, emesse dalla ditta entro, 30 giorni.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

All'avvio del servizio è facoltà della stazione appaltante erogare su richiesta della ditta, previa emissione di fattura, un anticipo forfetario del 15% dell'importo dell'intera tranche annuale dell'appalto: l'anticipo sarà recuperato sulla fattura a conguaglio di fine anno.

Art. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

I consorzi di cui alla L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di aggiudicazione.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della ditta.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nella misura pari al **10% dell'importo dell'appalto** attraverso polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fidejussione bancaria.

Art. 16 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata in un numero minimo di presumibili mesi 6 (sei) con decorrenza dall'effettivo inizio dello stesso e **comunque fino ad esaurimento delle ore disponibili. Resta ferma la facoltà dell'Ente di recedere dal contratto qualora la Regione non provveda al trasferimento delle somme necessarie alla gestione dello stesso.**

Art. 17 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs.163/2006 secondo le elencazioni di seguito indicate, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.38 del medesimo decreto e che siano in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito:

- Cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, comma 1 lett.a) della Legge 8 novembre 1991 n.381);
- Raggruppamenti di Cooperative sociali aventi le caratteristiche su indicate, come previsto dall'art.37 del D.Lgs. 163/2006;
- Consorzi di Cooperative sociali di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative sociali). I Consorzi possono operare tramite le Cooperative associate, fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al Consorzio medesimo in caso di aggiudicazione. In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono.

Art. 18 – CONTROVERSIE

Competente alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto è il Tribunale di Lagonegro.